



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 28

del 10-8-2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCIANA DI CIOLO" - CF 91036300480 - revoca iscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 6 rubricato "Cancellazioni", comma 3 del Regolamento per cui *"sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rapp.te dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;*
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;*
 - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;*
 - d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazioni per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato*

all'utenza e all'Organismo di affiliazione";

VISTA

le note del 6 e 31 agosto 2020 con le quali la Federazione Italiana Scherma (FIS) ha comunicato di aver erroneamente trasmesso il rinnovo dell'affiliazione e quindi dell'iscrizione a Registro per la stagione sportiva 2019/2020 della **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCIANA DI CIOLO"**, CF **91036300480**, con validità sino 31/08/2020;

VISTA

la prima iscrizione a Registro della **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCIANA DI CIOLO"**, CF **91036300480**, effettuata in data **06/05/2015** dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) con codice affiliazione 20325, valida sino al 31/08/2015 e rinnovata dalla FIS per le stagioni sportive successive, fino a quella in scadenza al 31/08/2020;

RITENUTO

che il rinnovo dell'affiliazione e quindi dell'iscrizione al Registro della **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCIANA DI CIOLO"**, CF **91036300480**, inserito dalla FIS per la stagione sportiva in scadenza al 31/08/2020, sia da considerarsi nullo,

DISPONE

- la revoca dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCIANA DI CIOLO"**, CF **91036300480**, con ciò determinando la validità dell'iscrizione e quindi del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI fino al **31/08/2019**.
- di rilevare a carico della FIS l'omesso preventivo controllo sulla correttezza dei dati per l'iscrizione al Registro delle proprie affiliate;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

